

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Atto n. 317 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	188
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative alla proposta di parere del relatore, onorevole Corsaro – vedi sedute del 21 e 22 marzo 2011</i>)	196
ALLEGATO 2 (<i>Riformulazioni ed integrazioni del relatore onorevole Corsaro alla propria proposta di parere</i>)	213
ALLEGATO 3 (<i>Dichiarazione di voto del senatore Paolo Franco</i>)	217
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	220

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 24 marzo 2011. – Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA, indi del vicepresidente Marco CAUSI, indi del presidente Enrico LA LOGGIA. – Intervengono il ministro per le riforme per il federalismo, Umberto Bossi e il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Atto n. 317.

(*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, tenuto conto dell'imminenza di votazioni presso l'Assemblea della Camera sospende la seduta, che riprenderà al termine delle votazioni stesse.

La seduta sospesa alle 15.25 è ripresa alle 16.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel precisare che si procederà ora alla votazione delle proposte emendative presentate alla proposta di parere del relatore Corsaro (*vedi allegato 1*), segnala che lo stesso ha predisposto alcune integrazioni e riformulazioni di talune parti della proposta medesima (*vedi allegato 2*).

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) prima di procedere alle votazioni,

riterebbe necessario che vengano concessi tempi adeguati per esaminare le nuove proposte del relatore Corsaro, segnalando anche l'opportunità di stabilire un termine per eventuali emendamenti alle stesse.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore*, precisa che non si tratta di nuove proposte, bensì solo di riformulazioni di alcune parti del parere da lui presentato, effettuate in taluni casi per una migliore organicità del testo, ed in altri casi allo scopo di tener conto di proposte emendative che, d'intesa con il Governo, ha ritenuto condivisibili. Non ritiene pertanto che si tratti di modifiche suscettibili di essere oggetto di nuove proposte emendative.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, sulla base di quanto precisato dal relatore Corsaro, con il quale conviene pienamente alla luce del contenuto delle integrazioni e riformulazioni in questione, ritiene che si possa procedere alla votazione delle proposte emendative, consentendo comunque ad una breve sospensione dei lavori della Commissione.

La seduta sospesa alle 16.10, è ripresa alle 16.20.

Enrico LA LOGGIA, *presidente* pone ai voti le proposte 16 Belisario, 8 Causi e 18 Belisario, che risultano respinte. Posta ai voti la proposta emendativa 17 Belisario, che viene approvata, pone quindi in votazione le proposte 19, 20 e 21 Belisario, 39 Baldassarri, nonché 3 Bianco che vengono respinte. Venendo poi ritirata la proposta emendativa 53 Compagna, poste ai voti sono respinte le proposte 54 Lanzillotta e 22 Belisario. Pur ritenendo assorbita la proposta 4 Barbolini, a seguito della riformulazione dell'articolo 5 della proposta di parere, pone la stessa in votazione su richiesta del presentatore, risultando approvata. Passa quindi all'esame della proposta 5 Causi, che ritiene assorbita dalla nuova formulazione del predetto articolo 5.

Il deputato Francesco BOCCIA (PD), *relatore*, in ordine a tale nuova riformulazione precisa che essa, spostando al 1° gennaio 2013 il termine a partire dal quale sarà possibile incrementare l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef, assicura che la pressione fiscale non possa essere incrementata fino a tale data. Sottolinea inoltre che l'esenzione della maggiorazione riferita allo scaglione di reddito più basso istituisce una *no-tax area* per tutti i redditi tassabili ad aliquota del 23 per cento.

Il deputato Marco CAUSI (PD) convenendo sulla riformulazione proposta, ritira l'emendamento.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, messa ai voti la proposta emendativa 23 Belisario, che risulta respinta, passa alla votazione della proposta 40 Baldassarri, che viene approvata come riformulata. Venendo poi respinte le proposte 41 Baldassarri e 24 Belisario, passa all'esame della proposta 10 Vitali, che considera assorbita, convenendone anche il firmatario, nella nuova formulazione dell'articolo 19-*bis* della proposta di parere. Esaminando quindi la proposta 25 Belisario, rammenta l'avviso favorevole del relatore e del Governo se trasformata in osservazione. Sul punto conviene il firmatario. Poste ai voti le proposte emendative 2 Stradiotto, che viene respinta, e 6 D'Ubaldo, che viene approvata, passa all'esame della proposta 7 Vitali (*nuova formulazione*) che, con l'avviso favorevole di relatore e Governo, è posta ai voti ed approvata. Dopo aver messo ai voti le proposte 9 Soro, 45 Vitali e 27 Belisario (*nuova formulazione*) che vengono approvate, è votata e respinta la proposta 26 Belisario. Poste in votazione le proposte 28 Belisario, 46 Vitali, 29 e 30 Belisario, che vengono respinte, è votata ed approvata la proposta emendativa 47 Vitali. Dichiarando assorbita, con il consenso del firmatario, la proposta 31 Belisario, in quanto contenuta nel nuovo articolo 19-*bis*, poste ai voti vengono respinte le proposte 11 Nannicini, 32 Belisario e 42 Baldassarri. Passa quindi all'esame della proposta emendativa 43 Baldassarri.

Il senatore Mario BALDASSARRI (Misto-FLI) sottolinea l'importanza della proposta in esame, che è volta garantire una maggiore efficienza della spesa pubblica, atteso che i costi standard potrebbero incorporare le stesse inefficienze contenute nei costi storici.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, pone in votazione, la proposta 43 Baldassarri, che risulta respinta. Dopo aver messo ai voti la proposta 12 Causi, che viene anch'essa respinta, passa all'esame della proposta 33 Belisario (*nuova formulazione*), che, posta ai voti, risulta approvata. Mette quindi ai voti le proposte 34 e 35 Belisario, che vengono respinte. Passando poi all'esame della proposta 44 Baldassarri, il firmatario, su invito del relatore e del Governo, si dichiara disponibile a trasformarla come osservazione nel parere. Posta ai voti la proposta 13 Stradiotto, che viene approvata, si passa all'esame della proposta 14 Misiani, sulla quale vi è l'invito al ritiro.

Il deputato Marco CAUSI (PD) chiede di procedere alla votazione della proposta in esame segnalando che dalle ulteriori verifiche effettuate sulle questioni non vi sarebbero, a differenza di quanto affermato nella scorsa seduta, oneri finanziari connessi all'introduzione del codice identificativo in luogo del codice fiscale al fine di tutela della *privacy*.

Il ministro Roberto CALDEROLI attesa la difficoltà di valutare in breve tempo l'assenza di potenziali oneri per le regioni in ordine all'implementazione del sistema NSIS, chiede al firmatario della stessa, che concorda, di trasformare la proposta emendativa in osservazione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, risultando ritirata la proposta 1 Thaler, pone in votazione le proposte 15 Causi (*nuova formulazione*) e 48 Vitali, che sono approvate. Passa quindi alla votazione delle proposte 36 e 37 Belisario, che vengono respinte, indi mette ai voti la proposta 52 Lanzillotta (*nuova formulazione*), che risulta approvata. Pone in votazione la

proposta 38 Belisario, che viene approvata.

Passando quindi alle proposte relative alle osservazioni, pone in votazione le proposte 49 e 50 Vitali e 55 Baldassarri che sono respinte. Sono poi poste ai voti e approvate le proposte emendative 51 Vitali, 56 Paolo Franco, e 57 e 58 La Loggia. Avverte infine, prima di passare alla votazione sulla proposta di parere, che la stessa è stata integrata da parte del relatore Corsaro con una disposizione relativa al trasporto pubblico locale.

Risultando ultimate le votazioni sulle proposte emendative alla proposta di parere del relatore Corsaro, ritiene che si possa passare alle dichiarazioni di voto.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) evidenzia che i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame, come pure quelli del provvedimento sul federalismo municipale, contraddicono decisamente, nonostante lo sforzo profuso dai relatori nell'elaborare opportune correzioni all'articolato, gli autentici obiettivi della riforma federalista, in quanto di fatto non si raggiunge affatto una condizione di efficienza della spesa delle regioni e non si produce alcuna riduzione della pressione fiscale. Fa notare che i costi standard sono stati individuati in modo non adeguato e si configurano allo stato quale mero moltiplicatore per la determinazione della spesa assegnata alle regioni, delineando in tal modo un meccanismo iniquo tra le diverse regioni del nord e del sud Italia. Evidenzia che dal testo emerge un sistema incongruo e non efficiente, foriero di un ineluttabile aumento della pressione fiscale e tale da incidere negativamente sulla struttura dell'Irpef, che viene eccessivamente gravata da elementi che ne distorcono il carattere di progressività trasformandola in una leva impositiva squilibrata negli effetti rispetto alle diverse regioni del territorio nazionale.

Paventa quindi il rischio che si verifichi un eccessivo aumento della tassazione e soprattutto adombra una possibile grave penalizzazione delle imprese del Mezzogiorno, per le quali si verrà a determinare una sorta di fiscalità di svantaggio anche

in considerazione della mancanza di un idoneo assetto perequativo che neutralizzi le discrasie esistenti tra regioni con diversa capacità fiscale. Esprime forti riserve per l'avvenuta delegificazione di materie di carattere tributario e fiscale, in relazione alle quali sono lese le competenze proprie del Parlamento, che ne risulta di fatto esautorato. Per tali motivi conferma i rilievi critici formulati nel corso dell'esame del provvedimento ed esprime il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Mario BALDASSARRI (Misto-FLI) sottolinea come a suo avviso i lavori relativi all'esame del provvedimento non abbiano consentito una adeguata riflessione sul testo, bensì un suo peggioramento, anche in relazione ai tempi estremamente ristretti che si sono avuti per valutare le numerose riformulazioni introdotte dai relatori, in ordine alle quali, osserva, è evidentemente maturato un accordo tra i gruppi della maggioranza e del Partito Democratico della Commissione.

Ritiene che con il testo in esame risultino gravemente traditi i veri obiettivi del federalismo fiscale, in quanto, da un lato, non solo non si raggiunge la riduzione della pressione fiscale ma anche, dall'altro, si rischia in prospettiva di far dilagare la spesa pubblica attraverso la sostanziale trasformazione dei costi storici nei costi standard, da cui deriverà la conseguenza di un aumento generalizzato della pressione fiscale. In proposito sottolinea come alcune voci di spesa siano letteralmente esplose negli ultimi anni, come ad esempio quella degli acquisti di beni e servizi, che nel comparto della sanità è aumentata del 50 per cento negli ultimi cinque anni, e quella del trasporto pubblico locale, per la quale gli elevati costi derivanti dalle note inefficienze dei servizi prestati vengono poi ripianati a livello centrale per cui il costo di un biglietto richiede una copertura aumentata di tre o quattro volte a carico dei trasferimenti, vale a dire mediante le tasse pagate dai cittadini.

Evidenzia inoltre che dal provvedimento deriva di fatto un accentramento

delle decisioni relative all'ammontare complessivo delle risorse che verranno stabilite per gli enti decentrati di anno in anno con la legge di stabilità, diventando pertanto i costi standard semplicemente un modo per redistribuire un ammontare nazionale di risorse deciso dal Ministro dell'economia.

Nel sottolineare poi il carattere di fatto fortemente regressivo dell'Irpef, come si può peraltro evincere dai dati sull'evasione derivanti dalle statistiche dell'anagrafe tributaria, rileva come, pur considerando l'esenzione dello scaglione con aliquota fino al 23 per cento, l'incremento delle addizionali andrà a gravare in misura preponderante sulla fascia dei redditi medi pagati dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, rientrando nello scaglione tassato con l'aliquota massima del 43 per cento, che ricomprende poche migliaia di soggetti.

Conclude pertanto annunciando il proprio voto contrario sulla proposta di parere, considerato che le norme in esso contenute sembrano volte ad una direzione diametralmente contraria a quella del federalismo fiscale, non comportando alcun vincolo di spesa, provocando un aumento della pressione fiscale, nonché mancando l'obiettivo del decentramento delle funzioni agli enti territoriali e del controllo dei cittadini tra le tasse pagate e i servizi ricevuti.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) prima di esporre i motivi di contrarietà del proprio gruppo alla proposta di parere del relatore Corsaro, ritiene necessaria una riflessione sulla correttezza del procedimento seguito nella seduta odierna che di fatto ha escluso alcune forze politiche dalle valutazioni che hanno condotto, con le successive integrazioni, alla formulazione della proposta di parere sulla quale la Commissione è chiamata a votare.

Preannunciando quindi il voto contrario del gruppo dell'Italia dei Valori evidenzia come, a suo avviso, le scelte operate nel provvedimento si traducano in maggiori tasse e minore solidarietà peggiorando conseguentemente le condizioni del

nostro Paese, già strutturalmente divaricato, accentuandone le differenze tra le macroaree territoriali. Tale aspetto, precisa, denota una scarsa attenzione ai cittadini che dovrebbero essere i principali beneficiari del federalismo fiscale che, sulla base dell'attuale formulazione del testo, sembra avvantaggiare solamente gli amministratori. Sottolinea, a tale proposito, come sia mancata nel procedimento di esame presso la Commissione, che reputa approssimativo e superficiale, una preventiva analisi delle condizioni sociali dei cittadini, ricordando che, dalle statistiche sullo stato di salute della popolazione, l'incidenza delle malattie risulta quattro volte più elevata nelle classi economicamente più disagiate rispetto agli strati più abbienti della società. Al riguardo, con riferimento al settore sanitario, ritiene che nel provvedimento l'attenzione sia focalizzata essenzialmente sulle variabili finanziarie, vale a dire sulla quadratura dei conti, piuttosto che finalizzata a definire un sistema in grado di fornire ai cittadini un adeguato livello di prestazioni in relazione alle loro reali condizioni socio-sanitarie.

Rinviando alla propria proposta di parere per una disamina più completa delle criticità rilevate nel testo del provvedimento, esprime profonde perplessità circa l'impianto complessivo dell'assetto finanziario delle regioni, che appare notevolmente squilibrato dal momento che, a suo avviso, solo poche regioni potranno sopravvivere con le risorse loro attribuite, mentre le altre si vedranno costrette ad utilizzare pienamente la loro autonomia di entrata, incrementando di conseguenza la pressione fiscale complessiva del sistema.

Il deputato Gian Luca GALLETTI (UdC) nel richiamare le considerazioni contenute nella proposta di parere contrario presentato assieme ai colleghi D'Alia, Lanzillotta e Baldassarri, riconferma anche per il provvedimento in esame la valutazione negativa già espressa sui precedenti decreti attuativi del federalismo fiscale. Ciò per numerose ragioni, ad iniziare da una di ordine sistematico, in

quanto non è dato individuare i soggetti cui viene affidato il compito di ridurre la spesa, anche a causa dell'assenza dei costi standard e della definizione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni. Ciò comporta che il provvedimento venga di fatto a basarsi sui costi storici, cristallizzando in tal modo le inefficienze che gli stessi incorporano. Ancor più negativa è la propria valutazione sulle entrate, che, differenziando i livelli di tassazione tra le diverse aree geografiche – ad esempio con la divaricazione delle aliquote Irap tra le regioni virtuose e quelle in disavanzo – produrrà una fiscalità « di svantaggio », disegnando di fatto un Paese a due velocità. Occorrerebbe pertanto previamente riparametrare i differenziali tra i bilanci regionali, anche per non farne gravare parte del ripiano a carico di categorie di contribuenti, quali le imprese, che sono esterni al rapporto tra tassazione ed erogazione dei servizi cui dovrebbe mirare il federalismo. Per quanto concerne infine l'Irpef, il peso dell'imposta viene spostato sui redditi medio-alti, aggravando il carico fiscale sui contribuenti più facilmente raggiungibili ed incidendo negativamente sull'auspicata ripresa dei consumi. Per tali ragioni esprime il proprio voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) ritiene che lo schema di decreto vada valutato positivamente, anche in considerazione degli importanti miglioramenti derivanti dal positivo lavoro svolto dai relatori e dal Governo. A fronte di facili enunciazioni di principio che provengono da più parti, il provvedimento delinea una disciplina concreta ed applicabile in tempi rapidi, sulla quale, rammenta, si sono espresse positivamente le Regioni e la Commissione bilancio del Senato, oltre a risultare verificata positivamente dalla Ragioneria Generale dello Stato. Nel favorire l'autonomia fiscale degli enti territoriali, il decreto reca anche un impulso al miglioramento dei conti sanitari, prendendo a riferimento per la costruzione di indicatori di spesa le regioni virtuose, risultando per tali motivi ampiamente

condiviso e superando, sulla base delle modifiche introdotte a seguito dell'attività della Commissione, i dubbi inizialmente espressi sul testo. Esprimendo pertanto l'avviso favorevole del proprio gruppo chiede la pubblicazione in allegato al resoconto del testo della propria dichiarazione (vedi allegato 3).

Il senatore Walter VITALI (PD) esprime particolare apprezzamento per il lavoro svolto dai due relatori e dal ministro Calderoli, che ha condotto ad un notevole miglioramento del testo, nel quale sono recepite molte delle sollecitazioni che sono emerse nel corso della discussione ed in particolare dal proprio gruppo, ad iniziare dall'approvazione della norma di coordinamento finanziario che di fatto riconosce l'incompatibilità dei tagli operati con il decreto-legge n. 78 del 2010 e l'avvio del federalismo fiscale, che sarebbe stato altrimenti irrimediabilmente compromesso. Questo ultimo aspetto, che ha indotto il proprio gruppo a superare molte delle contrarietà sull'impianto iniziale del decreto, rappresenta, a suo avviso, un risultato molto significativo per il processo di attuazione del nuovo assetto del federalismo regionale; tale previsione andrà estesa anche ai comuni attraverso i decreti integrativi e correttivi previsti dalla legge n. 42.

Evidenzia tre distinti aspetti nel provvedimento che meritano valutazioni differenziate il primo dei quali, su cui si concentrano le maggiori criticità, è la mancanza di collegamento tra l'assetto finanziario di regioni e province e la riforma fiscale complessiva più volte annunciata del Governo e mai concretamente attuata. Sotto il profilo dell'assetto fiscale rileva inoltre due grandi problemi ancora aperti: in primo luogo la questione dell'Irpef, la cui struttura è messa seriamente in discussione dalla facoltà attribuita alle regioni di intervenire in modo differenziato sulla base imponibile, attraverso le detrazioni anziché agire unicamente sulle aliquote dell'addizionale regionale; esprime a tale proposito apprezzamento per l'accoglimento della proposta

emendativa del proprio gruppo, finalizzata ad estendere l'esenzione della maggiorazione dell'addizionale Irpef a tutti i titolari di reddito e non solo ai lavoratori dipendenti e pensionati. Un secondo problema riguarda l'Irap, che, sebbene ne sia stata più volte annunciata l'abolizione, costituisce nel nuovo assetto uno dei pilastri fondamentali della finanza regionale, paventando il rischio di concorrenza sleale tra territori causato dalla facoltà attribuita alle regioni di manovrarne le aliquote.

Con riferimento alla sanità, segnala le significative correzioni che sono state apportate in merito ad una migliore definizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, ritenendo condivisibile la scelta di mantenere, in tale settore, il più possibile la struttura dell'intesa con le regioni.

Un ulteriore aspetto del provvedimento riguarda la struttura finanziaria dei rapporti tra lo Stato e le regioni, sulla quale sono state apportate, a suo avviso, le modifiche più consistenti e significative, ad iniziare con l'allineamento al 2013 delle decorrenze della fiscalizzazione dei trasferimenti attraverso l'addizionale Irpef e l'avvio del sistema di finanziamento e perequazione a regime, assicurando così un sistema più equilibrato, ordinato e garantista, in particolare per il Sud.

Tra le proposte del proprio gruppo che sono state accolte nel testo del provvedimento, segnala quelle relative alla definizione della procedura per la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni nei settori diversi dalla sanità, per i quali saranno individuate aree omogenee per i servizi offerti e saranno definiti gli indicatori di costo standard, di livello delle prestazioni e di appropriatezza, prevenendo inoltre che fino alla determinazione, con legge, dei Lep, si provvederà ad una ricognizione di quelli esistenti e alla definizione di un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio. Ritiene positivo, inoltre, l'inserimento nel testo del provvedimento della misura della perequazione delle capacità fiscali, per le funzioni non fondamentali, fissata in modo da ridurre le differenze tra i territori in misura non inferiore al 75 per cento.

Per le ragioni sopra esposte annuncia pertanto l'astensione a nome del proprio gruppo.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore*, nel sottolineare di aver già puntualmente affrontato in sede di esame del provvedimento i temi tecnici, grazie anche alla proficua collaborazione con il relatore Boccia, esprime piena soddisfazione per l'assetto del federalismo regionale contenuto nel testo. Esso non soltanto appare centrale nel sistema di relazioni tra Stato ed enti territoriali, ma assume altresì un peso finanziario assai rilevante rispetto ai precedenti decreti legislativi approvati, ed in particolar modo rispetto al federalismo municipale.

Il decreto in procinto di essere approvato, infatti, realizza l'assunto della riforma federalista dello Stato attraverso la responsabilizzazione dei livelli di governo locali, sottoposti al giudizio dell'elettorato, a cui si affianca una maggiore capacità di gestione ed un miglior utilizzo della spesa pubblica, nonché un'azione autonoma rispetto al ricorso alla leva fiscale.

Osserva inoltre che i livelli essenziali di assistenza e quelli delle prestazioni possono essere ora garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, promuovendo lo sviluppo del federalismo fiscale coerentemente con quello del territorio, mediante un'offerta omogenea dei servizi a livello territoriale che consente una valutazione effettiva dell'operato delle singole amministrazioni.

Sotto il profilo dei lavori svolti, inoltre, rimarca con apprezzamento lo sforzo compiuto dal Ministro nonché quello del collega Boccia, che ha mostrato un'effettiva volontà di arrivare alla formulazione di un testo condiviso. L'assenza di contrapposizione, sottolinea, ha permesso di apportare rilevanti modifiche al testo originario, consentendo altresì una adeguata valutazione politica.

Per converso, anche dopo aver ascoltato talune dichiarazioni di voto, esprime il proprio rammarico constatando la mancanza di disponibilità di alcune parti politiche nel rendersi partecipi alla scrittura

del provvedimento. Tuttavia, il tentativo di trovare *slogan* politici sostenendo che è stata persa l'occasione per diminuire la spesa pubblica, come ad esempio quella sanitaria – osserva – non tiene conto che è comunque necessario garantire la continuità dell'offerta dei servizi, non riconoscendo peraltro che il primo passo da fare, chiaramente affermato nel testo proposto, è innanzitutto quello di arrestare la crescita di tale spesa. Conclude pertanto annunciando il voto favorevole del proprio gruppo.

Il deputato Francesco BOCCIA (PD), *relatore*, nel sottolineare che nella relazione da lui predisposta (*vedi seduta 22 marzo 2011*) sono fornite le risposte empiriche, e non solo teoriche, alle questioni poste da parte di alcuni colleghi dell'opposizione, riconosce che il lavoro svolto in collaborazione con il relatore Corsaro ha permesso di migliorare il testo finale del provvedimento, anche in considerazione della diversità d'impianto rispetto a quello del fisco municipale.

Evidenzia inoltre che il differimento al 2013 del termine a partire dal quale è prevista la possibilità di incrementare l'addizionale all'Irpef, assicura la certezza che fino a quella data non venga incrementata la pressione fiscale. Da ciò – sostiene – può altresì derivare una maggiore credibilità della Commissione nel suo lavoro di completamento del quadro normativo complessivo relativo al federalismo fiscale.

Nel ringraziare il Governo e gli uffici che hanno consentito di svolgere un pregevole lavoro finale sul testo, conclude rimettendosi alla Presidenza per quanto concerne le correzioni formali eventualmente necessarie in considerazione della celerità con la quale è stato approvato il provvedimento.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel ringraziare non solo i relatori ed il Governo, ma anche tutti i colleghi per il contributo offerto ai lavori della Commissione, ritiene che, concluse le dichiarazioni di voto, si possa passare alla votazione della proposta di parere del relatore Corsaro, come ri-

sultante dagli emendamenti approvati e dalle integrazioni, riformulazioni ed osservazioni accolte nel corso della seduta (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta

di parere del relatore Corsaro, risultano precluse le altre tre proposte di parere presentate, rispettivamente, dall'altro relatore Boccia (*vedi seduta del 21 marzo 2011*) dai colleghi Galletti, D'Alia, Lanzillotta e Baldassarri (*vedi seduta del 22 marzo 2011*) nonché da parte del collega Belisario (*vedi seduta del 22 marzo 2011*).

La seduta termina alle 18.05.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317).

**PROPOSTE EMENDATIVE ALLA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE, ON. CORSARO**

(v. sedute del 21 e 22 marzo 2011).

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« ART. 1-bis (*Fallimento politico*) 1. La procedura di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione si applica anche nel caso di dissesto delle finanze regionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ovvero nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione. Lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta implica l'incandidabilità dello stesso Presidente e degli Assessori a qualsiasi carica elettiva a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, limitatamente ai tre turni elettorali successivi allo scioglimento stesso.

2. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, vengono disciplinate le modalità di applicazione delle misure previste dal comma 1.

3. L'articolo 247 del testo unico n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente: ART. 247. (*Omissione della deliberazione di dissesto*).

1. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e

irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto economico dell'ente locale e lo stesso non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 266 del 2005, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto ai fini della deliberazione dello stato di dissesto e della procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141.

2. Il Prefetto può accertare le condizioni di cui all'articolo 244 anche attraverso le verifiche amministrativo-contabili effettuate dai servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze, dai bilanci di previsione, dai rendiconti, da deliberazioni dell'ente locale o da altra fonte, formulando chiarimento e assegnando all'organo di revisione contabile il termine di 30 giorni per la risposta.

3. Ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 3, il Prefetto nomina un Commissario per la deliberazione dello

stato di dissesto e da corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141.

5. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali limitatamente ai tre turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo ».

16. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 2, sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. A decorrere dall'anno 2013 l'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti:

a) al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

b) al gettito necessario a finanziare integralmente le spese di cui all'articolo 10, comma 2, computate ai valori di spesa storica e al netto del gettito dei tributi di cui all'articolo 11, comma 4, lettere *a)* e *b)*.

1-bis. All'aliquota base così rideterminata possono aggiungersi le aliquote discreszionali di cui al comma 1 dell'articolo

5 del presente decreto. Con il decreto di cui al comma 1 sono ridotte le aliquote dell'IRPEF di competenza statale in modo da compensare l'aumento dell'aliquota base e mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente ».

Conseguentemente, all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera *b)* con la seguente: « *b)* la quota dell'addizionale regionale all'IRPEF all'aliquota base corrispondente al gettito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*;

b) al comma 1, lettera *d)*, premettere le parole « eventuali »;

c) sostituire il comma 3 con i seguenti: « 3. La percentuale di compartecipazione all'IVA è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare, tenendo conto dei gettiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *e)*, il pieno finanziamento in una sola regione:

a) della spesa storica per le spese di cui all'articolo 10, comma 1 lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e del fabbisogno come definito dall'articolo 21 per le spese relative alla sanità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, per il 2013;

b) dei fabbisogni standard delle spese di cui all'articolo 10, comma 1 a cui gradualmente convergere nei successivi quattro anni.

3-bis. Per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di cui al comma 5 del presente articolo ».

d) sostituire il comma 4 con il seguente: « 4. Le fonti di finanziamento delle

spese di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto sono le seguenti:

a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 7, comma 2, del presente decreto;

b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, n. 3), della legge n. 42 del 2009 se di applicazione generale;

c) la quota dell'addizionale regionale all'IRPEF all'aliquota base, corrispondente al gettito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*;

d) eventuali quote del fondo perequativo di cui al comma 7. ».

e) al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole « e dei costi standard ove stabiliti » e sostituire la parola « costi » con la seguente « fabbisogni »;

f) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole « dei tributi ad esse dedicati » con le seguenti « dei proventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* »;

g) al comma 7, lettera *a)*, sostituire le parole « dell'addizionale regionale all'IRPEF » con le seguenti: « della quota dell'addizionale regionale all'IRPEF all'aliquota base di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)* »;

h) al comma 7, lettera *b)*, sostituire le parole « dell'addizionale regionale all'IRPEF » con le seguenti: « della quota dell'addizionale regionale all'IRPEF all'aliquota base di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)* »;

i) al comma 7, sostituire la lettera *c)*, con la seguente: « *c)* il principio di perequazione delle differenti capacità fiscali dovrà essere applicato con riferimento alla quota dell'addizionale regionale all'IRPEF all'aliquota base di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, in modo da ridurre le differenze tra i territori con

diversa capacità fiscale per abitante in misura pari al 75 per cento ».

8. Causi, Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 2, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri » con le seguenti: « Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ».

Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: « e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario ».

18. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 2, al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole « con l'obiettivo di mantenere » con la seguente: « mantenendo ».

17. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 2-bis, premettere il seguente: « ART. 2.1 (Attribuzione di quote delle accise sui tabacchi in favore delle Regioni a statuto ordinario) – 1. A decorrere dall'anno 2013, con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni è riconosciuta alle Regioni a statuto ordinario una quota di compartecipazione sulle accise sui tabacchi.

2. La misura di tale compartecipazione, comunque non inferiore al cinquanta per cento, è individuata in modo tale da assicurare alle regioni a statuto ordinario, unitamente all'addizionale rideterminata ai sensi dell'articolo 2, entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base dell'addizionale regionale IRPEF vigente alla data di entrata in vigore del

presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 6 ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 7, comma 3 ».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF e delle accise sui tabacchi come rideterminate secondo le modalità del comma 1 dell'articolo 2 e dell'articolo 2.1.

19. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 3, al comma 2, sostituire le parole « alla normativa vigente » con le seguenti: « al D.Lgs. n. 56 del 2000 e successive modificazioni ».

20. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 3, al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole « di natura non regolamentare ».

21. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, dopo l'articolo 3 inserire il seguente: « ART. 3-bis. (Disposizioni in materia di contributi in conto capitale alle imprese e disposizioni sulla base di imponibile IRAP) – 1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono trasformati per il 50 per cento del loro importo in crediti di imposta, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale, alle Ferrovie dello Stato S.p.A. e all'Anas S.p.A., al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2012 in 14 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo.

5. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2012, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per le leggi incentivanti ovvero sono destinatari di trasferimenti a fondo perduto di cui al comma 1 per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

6. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato fino a concorrenza delle somme corrispondenti a 200 unità di personale dipendente assimilato. All'onere

derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dal comma 1. I risparmi di spesa eccedenti l'onere di cui al presente comma, concorrono alla definizione dei saldi finanziari per l'anno 2012 e alla riduzione del deficit ».

Conseguentemente all'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Non può essere disposta la riduzione dell'IRAP in caso di maggiorazione dell'addizionale IRPEF di cui all'articolo 5, comma 1. La riduzione o azzeramento dell'aliquota IRAP, anche in caso di maggiorazione dell'addizionale, è consentita esclusivamente con le seguenti modalità di copertura:

a) riduzione delle spese correnti per consumi intermedi;

b) trasformazione degli incentivi di competenza delle regioni a statuto ordinario erogati come contributi a fondo perduto in crediti di imposta. La trasformazione può essere prevista anche per la quota di contributi cofinanziati con fondi dell'Unione europea o con fondi statali.

39. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 4, sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. A decorrere dall'anno 2014 ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, può variare l'aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale. Riduzioni superiori a un punto percentuale fino all'azzeramento dell'imposta sono possibili:

a) a condizione che esse siano differenziate per settori di attività e per categorie di soggetti passivi e non determinino riduzioni del gettito complessivo dell'imposta;

b) previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, in caso di riduzioni generalizzate tali da determinare una diminuzione del gettito dell'imposta compensata a valere su altre risorse ».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole « dagli interventi » con le seguenti: « dalle riduzioni ».

3. Enzo Bianco, Vitali, Causi, Barbolini, D'Ubaldo, Misiani, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 4 sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Resta ferma la facoltà di ridurre l'IRAP di cui al comma 1 del presente articolo anche per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

53. Compagna.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 4, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 5. La facoltà di ridurre l'IRAP prevista comma 1 del presente articolo può essere esercitata dall'anno successivo a quello di conclusione dell'attuazione dei piani di rientro dei deficit sanitari ».

54. Lanzillotta, Galletti, D'Alia, Baldassarri.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole « per l'anno », con le seguenti: « a decorrere dall'anno »;

b) sopprimere la lettera c);

c) aggiungere in fine le seguenti parole: « In ogni caso, il prelievo fiscale di competenza regionale su ciascuno scaglione di reddito di cui all'articolo 11

del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non può complessivamente superare il 2 per cento».

22. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, sostituire al comma 2 sostituire le parole « titolari di redditi complessivi » con la seguente: « redditi ».

- 4.** Barbolini, Vitali, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5 sopprimere i commi da 3 a 7.

- 5.** Causi, Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Al fine di adottare specifiche misure a sostegno delle famiglie, le Regioni, possono disporre, con propria legge, l'introduzione di autonome detrazioni, modulate in conformità alle detrazioni di cui all'articolo 12 del TUIR, per tenere conto della presenza di carichi familiari, da utilizzare, ove sussista capienza, in riduzione dell'ammontare dell'addizionale di cui al presente articolo ».

23. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: « Le regioni adottano altresì con legge regionale, misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base

familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma ».

Conseguentemente al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: « Le regioni adottano altresì con legge regionale, misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma ».

- 40.** Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: « Le regioni adottano altresì con legge regionale, misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma ».

- 40.** (Nuova formulazione) Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, ai comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: « La sospensione non opera nel caso in cui le Regioni riducano le spese correnti e le spese per l'acquisto di beni e servizi, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle detrazioni previste dai commi 4 e 5 ».

- 41.** Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 7, al comma 1, sopprimere le parole: « l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili » e le parole: « agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 19-bis con il seguente:

« ART. 19-bis. (Sistema finanziario delle città metropolitane). 1. In attuazione dell'articolo 15 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alle città metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma del comma 8 dell'articolo 23 della medesima legge.

2. Alle città metropolitane spettano altresì le risorse che consentono di finanziare integralmente le funzioni loro conferite dai comuni che ne fanno parte e dalla Regione. Alla prima attribuzione di tali risorse si provvede con norme contenute nelle proposte di istituzione e negli statuti definitivi di cui ai commi 2, 3 e 8 dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Per il finanziamento delle specifiche funzioni fondamentali delle città metropolitane, stabilite dalla lettera *f*) del comma 6 dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009 n. 42, sono loro attribuite, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata:

a) una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, ulteriore rispetto a quella attribuita ai comuni che ne fanno parte, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, n. 292-bis;

b) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della città metropolitana, ulteriore rispetto a quella attribuita alle province in base all'articolo 14 del presente decreto legislativo;

c) una compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti prodotto sul suo territorio.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3, è altresì attribuita alle città metropolitane la facoltà di istituire:

a) l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) l'imposta di scopo prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, n. 292-bis, secondo le modalità stabilite dallo specifico regolamento previsto dal medesimo articolo;

c) il contributo straordinario di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *f*), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale, già attribuito al comune di Roma dal comma 16 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

d) un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri degli aeromobili;

e) una compartecipazione al gettito delle tariffe dei servizi pubblici locali che si riferiscono al loro territorio ».

10. Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 7, al comma 1-bis sostituire le parole: « numero 3 » con le seguenti: « numero 1 ».

24. Belisario

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Le regioni a statuto ordinario possono, con legge regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, modulare le accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni ».

25. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 7-ter, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: « 6-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole « in carico agli agenti della riscossione » sono inserite le parole « o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »;

b) al comma 1, lettera c), dopo le parole « in carico agli agenti della riscossione » sono inserite le parole « o ai sog-

getti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »;

c) al comma 1, lettera d), dopo le parole « su richiesta dell'agente della riscossione » sono inserite le parole « o dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »;

d) al comma 1, lettera e), dopo le parole « l'agente della riscossione » sono inserite le parole « o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »;

e) al comma 1, lettera e) le parole « previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « previste dal Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 »;

f) al comma 1, lettera f), dopo le parole « all'agente della riscossione » sono inserite le parole « o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »;

g) al comma 1, lettera g), dopo le parole « alle somme affidate agli agenti della riscossione » sono inserite le parole « o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 » e dopo le parole « dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione » sono inserite le parole « o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »;

h) al comma 3, dopo le parole « L'agente della riscossione » sono inserite le parole « o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »;

i) dopo il comma 1 è inserito il seguente « 1-bis. Sempre in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga

alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al precedente comma, le procedure di riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate di spettanza degli enti locali ».

2. Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 11, al comma 5, al terzo periodo, sostituire la parola « sentita » con le seguenti « d'intesa con » e dopo il terzo periodo inserire il seguente: « Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario ».

6. D'Ubaldo, Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 11, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del calcolo della dotazione finanziaria del fondo perequativo nel primo anno del suo funzionamento, la spesa storica di riferimento è fissata ai valori dell'anno 2010. In base a quanto previsto dal successivo articolo 26, comma 3, del presente decreto, se il volume di risorse necessarie ad approvvigionare il fondo perequativo diverge da quanto effettivamente finanziabile in base ai vincoli di finanza pubblica derivanti dal Patto di stabilità e crescita europeo, il Governo, sulla base delle risultanze del tavolo di confronto di cui all'articolo 26, comma 4, propone in sede di presentazione dello schema di Decisione di finanza pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata, un piano di progressiva convergenza fra risorse necessarie e risorse disponibili ».

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 3, con i seguenti:

« 3. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica assunti in sede europea, il

Governo, previa verifica in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e sulla base delle risultanze del tavolo di confronto di cui al comma 3-*bis* del presente articolo, propone, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, gli interventi necessari al fine di assicurare, dall'anno 2012, alle regioni, alle province e ai comuni che rispettino il patto di stabilità interno la revisione delle riduzioni dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione coerentemente con quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, primo periodo, e 6 del presente decreto resta sospesa sino alla data di entrata in vigore degli interventi di cui al primo periodo del presente comma, fermo restando che ai fini della fiscalizzazione dei trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario si fa riferimento ai valori dei medesimi in essere nell'esercizio finanziario 2010.

3-*bis*. Ferme restando le funzioni attribuite alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 24-*septies* del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, nonché dai Presidenti delle regioni medesime. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo ».

7. Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 26, sostituire i commi 3 e 4, con i seguenti:

« 3. Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, nonché, in applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del Patto di stabilità e crescita, il leale e responsabile concorso dei diversi livelli di governo per il loro conseguimento anno per anno, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2012 nei confronti delle regioni a statuto ordinario non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2.

4. Ferme restando le funzioni della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, nonché dai Presidenti delle regioni medesime. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 e dal presente comma, ovvero, qualora i vincoli di finanza pubblica non ne consentano in tutto o in parte l'attuazione, propone modifiche o adeguamenti al fine di assicurare la congruità delle risorse, nonché l'adeguatezza del complesso delle risorse finanziarie rispetto alle funzioni svolte, anche con riferimento al funzionamento dei fondi di perequazione, e la relativa compatibilità con i citati vincoli di finanza pubblica. Il Governo propone, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, ovvero individua con apposito strumento attuativo, le misure finalizzate a dare attua-

zione agli orientamenti emersi nell'ambito del tavolo di confronto di cui al presente comma.

5. La rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e la soppressione dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del presente decreto, sono effettuati conformemente a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo, facendo riferimento alle risorse spettanti a tali enti nell'esercizio finanziario 2010 ».

7. *(Nuova formulazione)* Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 11, al comma 7, lettera c), dopo le parole « ridurre le differenze » inserire le seguenti: « , in misura non inferiore al 75 per cento, ».

9. Soro, Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 11, al comma 7, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: « ; tiene conto altresì delle caratteristiche territoriali, con particolare riguardo alla presenza di zone montane, oltre che delle caratteristiche demografiche, sociali e produttive ».

26. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso sostituire il Capo II con il seguente: « Autonomia di entrata delle province e delle città metropolitane ».

45. Vitali.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 12, al comma 1, premettere le seguenti parole: « In attesa della loro soppressione, ».

27. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 12, al comma 1, premettere le seguenti parole: « In attesa della loro soppressione o razionalizzazione, ».

27. (Nuova formulazione) Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 13, sopprimere il comma 5-bis.

28. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 14, sopprimere il comma 6.

46. Vitali.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 16, sopprimere il comma 1-bis.

29. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 17, al comma 3, sostituire le parole: *Previa accordo sancito*, con le seguenti: « Previa intesa sancita ».

30. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 19, dopo la parola « province » inserire le seguenti: « e delle città metropolitane » ovunque ricorra.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Fondo perequativo per le province e per le città metropolitane ».

47. Vitali.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 19-bis, sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Ciascuna regione,

nell'esercizio dei poteri ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 2, lettera q), n. 2, della legge n. 42 del 2009, può deliberare l'attribuzione alla città metropolitana del gettito dell'imposta sulle emissioni sonore degli aereomobili ».

31. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: « Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale finanziabile »;

b) al comma 1, primo periodo, sostituire la parola « standard » con le seguenti « finanziabile (FSNF) »;

c) al comma 2, sostituire le parole « fabbisogno nazionale standard » con le seguenti « fabbisogno sanitario nazionale finanziabile ».

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole « fabbisogno standard nazionale » con le seguenti: « fabbisogno sanitario nazionale finanziabile ».

11. Nannicini, Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 21, al comma 1, sostituire la parola « annualmente, per il triennio successivo », con le seguenti: « a cadenza triennale ».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire la parola « annualmente » con le seguenti: « a cadenza triennale ».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 11, sostituire le parole: « nell'anno », con le seguenti: « negli anni ».

32. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 21, al comma 1, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché a partire dal 2015, in diretta correlazione con la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali ».

Conseguentemente all'articolo 22, al comma 6, dopo le parole « dalla media pro-capite pesato del costo registrato dalle regioni *benchmark* » aggiungere le altre « come determinato dal costo registrato nell'esercizio 2005, incrementato dal tasso di inflazione certificato dall'ISTAT ».

42. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 21, al comma 1, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché a partire dal 2015, in diretta correlazione con la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali ».

Conseguentemente all'articolo 22, al comma 6, dopo le parole « dalla media pro-capite pesato del costo registrato dalle regioni *benchmark* » aggiungere le altre « come determinato dal costo registrato nell'esercizio 2005, incrementato dal tasso di inflazione certificato dall'ISTAT, dei servizi e delle prestazioni erogate come singolarmente individuati nel Nuovo sistema informativo sanitario, per ciascuno dei macrolivelli di cui al comma 3, registrato dalle regioni *benchmark* ».

43. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: « Determinazione dei costi e dei fabbisogni sanitari standard regionali e nazionali »;

b) sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza

Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto n. 1997, n. 281, sentita la Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente per ciascun triennio, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali necessari ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza e sulla base dei costi standard »;

c) dopo il comma 3, inserire il seguente: « 3-bis. I livelli percentuali di cui al comma 3 sono soggetti a revisione biennale in coerenza con il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009 »;

d) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche tenendo conto di un sistema di pesi e indicatori di tipo socioeconomico, ritenuti utili ai fini di definire i bisogni sanitari, secondo criteri fissati mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni. Sino al raggiungimento dell'intesa, ai fini del riparto di cui al successivo comma 9 si applicano i criteri adottati per il riparto delle annualità 2010-2012 »;

e) sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. Sono regioni di riferimento le cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate dalla Conferenza Stato-Regioni in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. L'indi-

cazione delle Regioni deve essere rappresentativa delle ripartizioni territoriali nazionali e delle classi di dimensione demografica »;

f) al comma 7, dopo le parole « relativi al » *inserire le seguenti*: « triennio terminante con il » ovunque ricorrano »;

g) al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche tenendo conto degli indicatori di cui al comma 4 »;

h) sostituire il comma 9 con il seguente: « 9. Il riparto tra le regioni è effettuato applicando annualmente il valore percentuale del fabbisogno sanitario regionale rispetto a quello nazionale all'ammontare complessivo del FSNF determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 1 »;

i) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Durante i cinque anni sono annualmente monitorati e verificati i LEA, le pesature per popolazione, gli indicatori di tipo socioeconomico di cui al comma 4, i risultati dei piani di rientro. Al verificarsi di scostamenti fra FNSF e fabbisogno sanitario nazionale standard, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, vengono predisposte misure per la convergenza. Tali misure tengono conto prioritariamente del rapporto fra struttura del sistema sanitario ed efficienza nell'erogazione dei servizi, e intervengono con appositi investimenti per la riorganizzazione della stessa struttura »;

l) al comma 11, sostituire le parole « nell'anno » con le seguenti: « nel triennio ».

12. Causi, Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 22, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. I livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria di cui al comma 3 possono essere soggetti a revisione, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome, in coerenza con il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009 ».

33. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 23, al comma 1 premettere le seguenti parole « In coerenza con il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009 ».

33. (Nuova formulazione) Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 22, al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire la parola « tre » con la seguente: « cinque »;

b) al medesimo periodo, sostituire la parola « cinque » con la seguente: « otto » ovunque ricorra.

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: « dei risultati relativi », *aggiungere le seguenti*: « del triennio terminante con l' ».

34. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 22, al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole « media pro-capite pesata » *con le seguenti*: « media pro-capite aritmetica ».

35. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 22, dopo il comma 6, inserire il seguente: 6-bis. Il Servizio nazionale sanitario concorre alla spesa farmaceutica esclusivamente per i farmaci prescritti per posologia degli stessi secondo la quantità e il periodo ritenuto adeguato dal medico. I costi e i fabbisogni standard regionali riferiti alla spesa far-

maceutica sono determinati, a partire dal 2015, tenendo conto di quanto previsto al presente comma ».

44. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, implementa un sistema adeguato di valutazione della qualità delle cure e dell'uniformità dell'assistenza in tutte le Regioni ed effettua un monitoraggio costante dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, anche al fine degli adempimenti di cui all'articolo 22, comma 10 ».

13. Stradiotto, Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Al fine di migliorare le funzioni di monitoraggio e valutazione del sistema, nell'ambito dei flussi informativi del NSIS, è attribuito ad ogni cittadino utente, con modalità tecniche rispettose della riservatezza, un codice univoco identificativo, che permetta di seguirne e tracciarne il percorso sanitario per ogni singola patologia, al fine di valutare i livelli di appropriatezza lungo l'intera sequenza di contatti con la rete di offerta del servizio sanitario nazionale ».

14. Misiani, Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: « 2-bis. Nei casi in cui il gettito di un tributo erariale sia interamente devoluto alle province autonome di Trento e Bolzano, queste, ai sensi dell'articolo 73 dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, possono liberamente

modificare aliquote e prevedere agevolazioni, anche sotto forma di credito d'imposta, con il solo limite del rispetto delle aliquote superiori definite dalla normativa statale.

2-ter. In relazione alla competenza in materia di tributi locali prevista dall'articolo 80 dello Statuto speciale per il Trentino –Alto Adige, le province autonome possono disciplinare le modalità di applicazione dei tributi medesimi, ivi comprese quelle relative alla riscossione e all'accertamento. Salvo che le province non li disciplinino autonomamente, non trovano applicazione i tributi locali istituiti dallo Stato nelle materie statutariamente demandate alla competenza regionale o provinciale.

2-quater. Fatta salva l'invarianza del gettito spettante all'erario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle imposte dirette da esse compartecipate, possono disporre detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Possono inoltre disporre detrazioni in luogo dell'erogazione di sussidi ed altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale o provinciale ».

1. Thaler.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. È estesa agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 ».

15. Causi.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. È estesa sulla base della procedura prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge n. 42 del 2009, agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 ».

15. (Nuova formulazione) Causi.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-ter, dopo la parola « province » inserire le seguenti: « e delle città metropolitane » ovunque ricorra.

48. Vitali.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. L'esercizio dell'autonomia impositiva da parte delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, in attuazione del presente decreto, è subordinata alla riduzione del livello della pressione fiscale complessiva a carico del contribuente, ove sancita dall'indicatore sulla pressione fiscale, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, e recepita nella Decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

1-ter. È fatta comunque salva la possibilità per le Regioni a statuto ordinario e per le Province di ridurre la pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti di riferimento ».

b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre altresì alla definizione del limite di pressione fiscale annuale per ciascuna Regione a statuto ordinario.

2-ter. Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, rilevi scostamenti per eccesso al limite di cui al comma 2-bis del presente articolo predisporre le immediate azioni correttive da intraprendere ».

36. Belisario.

All'articolo 24-quinquies, comma 2, sostituire le parole « Ministro dell'interno » con le seguenti « La Conferenza è presieduta dal Presidente della Conferenza Unificata; ne fanno parte il Ministro dell'economia e delle finanze, ».

Conseguentemente

all'articolo 24-sexies, comma 1, sopprimere le parole: « Il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con ».

52. Lanzillotta, D'Alia, Galletti, Baldassarri.

All'articolo 24-quinquies, comma 2, sostituire le parole « La Conferenza è copresieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Conferenza Unificata; ne fanno parte altresì » con le seguenti « La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato; ne fanno parte altresì il Ministro dell'economia e delle finanze, ».

Conseguentemente

all'articolo 24-sexies, comma 1, sostituire le parole: « Il Ministro dell'economia

e delle finanze, » con le seguenti « Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato, ».

52. (Nuova formulazione) Lanzillotta, D'Alia, Galletti, Baldassarri.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-sexies, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « articolo 17, comma 1, lett. a) e b), aggiungere le seguenti: « della legge n. 42 del 2009 ».

37. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-septies, al comma 1, dopo il punto 5), inserire il seguente: « 5-bis) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti ».

38. Belisario.

Aggiungere la seguente osservazione:

« Valuti il Governo la necessità di adottare uno o più decreti legislativi che intervengano sugli attuali meccanismi di finanziamento delle spese ordinarie in conto capitale e dei connessi trasferimenti dallo Stato alle regioni e dalle regioni agli enti locali, i quali non sono stati riformati nei decreti legislativi finora adottati e che devono altresì trovare coerenza con i nuovi meccanismi degli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione ».

49. Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Aggiungere la seguente osservazione:

« Valuti il Governo, in attuazione dell'articolo 22 della legge n. 42/2009, di considerare in sede di predisposizione dei successivi decreti legislativi l'esigenza di

tener conto delle specifiche realtà territoriali con riferimento al deficit infrastrutturale, anche al fine di tener conto della necessità di assicurare, nella fase transitoria di attuazione del federalismo fiscale, la predisposizione di interventi finalizzati al recupero delle carenze infrastrutturali presenti in ciascun territorio, ivi comprese quelle relative al trasporto pubblico locale, così come testualmente disposto dall'articolo 22, comma 2, primo periodo, della legge n. 42 del 2009 ».

50. Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Aggiungere la seguente osservazione:

« Valuti il Governo la necessità di provvedere con urgenza a definire il funzionamento del sistema perequativo dei comuni, delle province e delle città metropolitane ».

51. Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Aggiungere la seguente osservazione:

« In riferimento all'articolo 5, premesso che la maggiore autonomia di entrata delle regioni deve essere correlata con un contemporaneo intervento sul lato della spesa, che sussiste il forte rischio che le regioni utilizzino l'addizionale regionale all'IRPEF per coprire spese di parte corrente, ovvero utilizzino esclusivamente la leva tributaria per ripianare i deficit di bilancio, occorre specificare che gli interventi di riduzione dell'addizionale possono essere effettuati esclusivamente con la contestuale copertura operata, per una quota del 50 per cento dell'onere, con la riduzione delle spese correnti e con aumento delle tasse, per la restante quota del 50 per cento ».

55. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Aggiungere la seguente osservazione:

« Individui il Governo forme e modalità più idonee affinché si tenga conto di assegnare ai comuni montani e ai comuni delle isole minori misure di fiscalità di vantaggio ».

56. Paolo Franco, La Loggia.

Aggiungere la seguente osservazione:

« Valuti il Governo, nell'ambito della riforma fiscale allo studio, l'opportunità di prevedere, anche a titolo di parziale ristoro degli oneri derivanti dai danni ambientali, che misure fiscali compensative, anche attraverso compartecipazioni alle accise, siano devolute alle regioni a statuto ordinario e alle regioni a statuto speciale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, nelle quali è esercitata attività di coltivazione o raffi-

nazione di idrocarburi o gas naturale, calcolando la quota spettante a ciascuna regione in proporzione al loro peso demografico ».

57. La Loggia.

Aggiungere la seguente osservazione:

« Valuti il Governo, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, che per la definizione e l'erogazione dei servizi che sulla base dello schema di decreto sono attribuiti alla competenza delle regioni e delle province, nonché per la determinazione dei costi dei fabbisogni standard del settore sanitario e per una migliore qualità nell'impiego delle relative risorse, venga tenuto conto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare dei servizi digitali in banda larga ».

58. La Loggia.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317).

**RIFORMULAZIONI ED INTEGRAZIONI DEL RELATORE
ON. CORSARO ALLA PROPRIA PROPOSTA DI PARERE**

All'articolo 5, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

« 1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari allo 0,9 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:

- a) allo 0,5 per cento per l'anno 2013;
- b) all'1,1 per cento per l'anno 2014;
- c) al 2,1 per cento a decorrere dall'anno 2015.

1-bis. Fino al 2013, rimangono ferme le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF delle regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono superiori allo 0,9 per cento, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino allo 0,9 per cento.

2. Resta fermo il limite della maggiorazione dello 0,5 per cento, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre lo 0,5 per cento non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di natura non regolamentare del Ministro

dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 8, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 8 ».

All'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. A decorrere dall'anno 2013, e comunque dalla data in cui sono soppressi i trasferimenti statali a favore delle regioni in materia di trasporto pubblico locale, è soppressa la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina. È contestualmente rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, in modo da assicurare un gettito corrispondente a quello assicurato dalla compartecipazione soppressa ».

All'articolo 7-ter, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui all'articolo 7-bis, commi 2 e 3 ».

All'articolo 9, comma 6, sostituire le parole « della Conferenza Stato-Regioni » con le seguenti « alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome

presso il Centro interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO) delle Regioni ».

All'articolo 14, sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. È devoluto alla provincia competente per territorio un gettito non inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale all'energia elettrica attribuita nell'anno di entrata in vigore del presente decreto legislativo ».

All'articolo 16, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

« 1-bis. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata l'imposta di scopo provinciale, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita ».

Modificare la rubrica del Capo III, con la seguente:

« CAPO III – PEREQUAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE N. 42 DEL 2009 E SISTEMA FINANZIARIO DELLE CITTÀ METROPOLITANE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO ».

All'articolo 19 aggiungere il seguente comma:

« 2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, sono istituiti nel bilancio delle regioni a statuto ordinario due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati dal fondo perequativo dello Stato di cui al presente articolo ».

All'articolo 19-bis, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

« 3-bis. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l'imposta di scopo della città metropolitana, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita.

3-ter. Con la legge di stabilità può essere adeguata l'autonomia di entrata delle città metropolitane, in misura corrispondente alla complessità delle funzioni attribuite, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

3-quater. In caso di trasferimento di funzioni da altri enti territoriali in base alla normativa vigente è conferita alle città metropolitane, in attuazione dell'articolo 15 della legge 5 maggio 2009, n. 42, una corrispondente maggiore autonomia di entrata con conseguente definanziamento degli enti territoriali le cui funzioni sono state trasferite ».

All'articolo 19-bis, aggiungere il seguente comma:

« 4-bis. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 21, sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. A decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. In sede di determinazione, sono distinte la quota de-

stinata complessivamente alle Regioni a statuto ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni ».

All'articolo 22, sostituire il comma 6, lettera d) con la seguente:

d) è depurato delle quote di ammortamento che trovano copertura ulteriori rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica.

All'articolo 24-ter, sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle province e alle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, è assicurato al complesso degli enti del comparto l'integrale finanziamento di tali funzioni ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento ».

All'articolo 24-ter, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

« 3-bis. A decorrere dal 2012, lo Stato provvede alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti ».

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

ART. 26-bis.

(Trasporto pubblico locale).

1. Al fine di garantire un'integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale, e congiuntamente al fine di garantire la

maggior possibile copertura finanziaria della spesa per gli ammortizzatori sociali, il Governo promuove il raggiungimento di un'intesa con le Regioni affinché, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, l'accordo con le Regioni sull'utilizzo del Fondo sociale europeo per gli anni 2009-2010 sia formalmente prorogato sino al 31 dicembre 2012, sia contestualmente modificata la regola di riparto del concorso finanziario e siano operate, nel rispetto delle regole di eleggibilità e rendicontabilità delle spese per il competente programma comunitario, le contribuzioni delle Regioni nell'ambito dei plafond previsti da tale riparto.

2. Il Governo, dopo aver concluso l'intesa di cui al comma 1 nella quale si prevede l'adempimento da parte delle Regioni in ordine al concorso finanziario così come definito al comma 1, reintegra di 400 milioni di euro per il 2011 i trasferimenti alle Regioni per il trasporto pubblico locale. Assicura altresì il reintegro per un importo fino ad ulteriori 25 milioni di euro per il 2011, previa verifica delle minori risorse attribuite alle Regioni a statuto ordinario in attuazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il reintegro è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

3. Sono aggiunte alle spese escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, limitatamente all'anno 2011, le spese finanziate con le risorse di cui al comma 29 del citato articolo 1 per le esigenze di trasporto pubblico locale, secondo l'accordo fra Governo e Regioni del 16 dicembre 2010 nel limite del reintegro di cui al comma 2.

Sostituire l'osservazione

« valuti il Governo gli strumenti più idonei affinché sia previsto e applicato un criterio univoco nella determinazione della

quota dell'addizionale regionale all'IRPEF che finanzia le spese per i livelli essenziali delle prestazioni e della quota della medesima addizionale che finanzia le spese diverse da quelle per i livelli essenziali ».

con la seguente:

«valuti il Governo l'opportunità di prevedere e applicare un criterio univoco nella determinazione della quota dell'addizionale regionale all'IRPEF che finanzia le spese per i livelli essenziali delle prestazioni e della quota della medesima addizionale che finanzia le spese diverse da quelle per i livelli essenziali, a tal fine stabilendo che al finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni concorre la quota dell'addizionale regionale all'Irpef corrispondente al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e al finanziamento delle spese diverse da quelle per i livelli essenziali concorre la quota dell'addizionale regionale all'Irpef corrispondente all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi diretti al finanziamento delle spese di cui all'articolo 10, comma 2, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera *h*), della legge 5 maggio 2009, n. 42 ».

Aggiungere le seguenti osservazioni

valuti il Governo le modalità tramite le quali tenere conto anche della dimensione demografica delle singole Regioni;

valuti il Governo le modalità più idonee per assicurare la pubblicità relativa alle delibere adottate dalle Province che modificano l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e per evitare l'aggravio di adempimenti a carico delle imprese assicuratrici;

valuti il Governo, nel rispetto dell'autonomia regionale, le modalità per prevedere, eventualmente nell'ambito del presente decreto legislativo, una maggior manovrabilità dell'IRAP da parte delle Regioni, anche se sottoposte a Piano di rientro, e comunque per promuovere adeguate forme di monitoraggio e consultazione fra le Regioni per evitare forme di concorrenza fiscale sleale;

valuti il Governo le modalità tramite le quali dare completa attuazione all'accordo 16 dicembre 2010.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317).

DICHIARAZIONE DI VOTO DEL SEN. PAOLO FRANCO

Il decreto legislativo sul federalismo regionale è un provvedimento importantissimo perché individua la dimensione finanziaria delle autonomie regionali, definisce il percorso relativo al fabbisogno sanitario e la determinazione del costo, altrettanto risolve le funzioni in materia di autonomia finanziaria delle Province.

Confortano le parole del Presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, che ha apprezzato l'accordo raggiunto col Governo: 425 milioni di euro aggiuntivi a coprire i tagli per il trasporto pubblico locale; la fiscalizzazione dal 2012 del TPL; la revisione dei tagli contenuti nella manovra prima e nella Finanziaria poi, per le Regioni che rispettano il patto di stabilità a partire dal 2012. Ma anche manovrabilità delle addizionali IRPEF, che scatta non nel 2011 ma dal 2013, e meccanismo di garanzia della copertura a fronte di minori gettiti, tra gli elementi salienti dell'accordo con il governo.

Conforta il parere favorevole delle Commissioni Bilancio dove l'astensione del Partito Democratico assume un valore di particolare rilievo.

Confortano le indicazioni rappresentate dalla Ragioneria generale dello Stato nella relazione tecnica stilata.

Il decreto risponde correttamente al dettato della legge delega. Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario; Autonomia delle entrate delle Province e delle Città metropolitane; Perequazione; Costi e fabbisogno standard nel settore sanitario ed infine norme finali ed abro-

gazioni sono le articolazioni, i cinque capi, in cui si articola muovendosi sulla via della soppressione dei trasferimenti statali. A ciò si affianca la definizione dei fabbisogni che devono essere ovunque garantiti per la resa dei servizi primari di utilità sociale (sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico), la individuazione del costo standard necessario per lo svolgimento dei servizi e la dotazione agli enti territoriali della capacità fiscale necessaria per finanziare l'offerta dei servizi, svolta per il tramite della fiscalizzazione dei trasferimenti sin qui erogati dallo Stato. Importanti anche le modalità delle forme perequative atte a garantire l'idonea capacità di spesa anche per i territori che non riescono a disporre in proprio delle risorse necessarie ad offrire i principali servizi.

Con questa estrema sintesi, ma necessaria per apprezzare l'archetipo del decreto, ritengo anche molto apprezzabili gli sforzi dei relatori e del Ministro Calderoli per migliorare e rendere assolutamente efficace il testo legislativo. Infatti nessuno avrebbe apprezzato un « libro dei sogni », e soprattutto sarebbe stato come costruire un edificio sulle sabbie mobili. Così non è.

In questo senso correttamente la relazione dell'on. Corsaro ripercorre le opportune innovazioni proposte al voto odierno della Commissione:

1) La rideterminazione dell'aliquota di base dell'addizionale IRPEF è stata implementata con la disposizione per cui

il DPCM che stabilisce la misura dell'aliquota sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti e debba garantire il gettito dell'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2) Nella compartecipazione IVA si è stabilito che nella attribuzione del gettito si tenga conto anche dei beni e servizi non di mercato.

3) Sulla soppressione dei trasferimenti di parte corrente dallo Stato alle Regioni si è accolta la modifica che dispone che il DPCM che individua i trasferimenti statali da sopprimere riceva il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

4) Nella la soppressione dei trasferimenti dalle Regioni ai Comuni si è inserita la norma per cui nel Fondo sperimentale di riequilibrio regionale confluisca un gettito non superiore al 30 per cento derivante dalla compartecipazione ai tributi regionali, addizionale regionale all'IRPEF, o da altri tributi.

5) Sulla determinazione dei livelli essenziali di prestazione sono state inserite importanti innovazioni:

un percorso per definire i livelli essenziali di prestazione prendendo a riferimento macro-aree di intervento (intese per aree di competenza dei servizi su cui definire i livelli, e non invece come aree territoriali);

che nella fase transitoria di individuazione di tali livelli durante la sessione di bilancio si individuino norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio.

6) la proposta di allineare al 2013 la messa a regime del nuova fiscalità regionale.

7) La disciplina il sistema finanziario delle città metropolitane, che ovviamente avrà effetto a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi.

8) Sul fabbisogno standard si è inserita una norma che, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, definisce il fabbisogno sanitario *standard* come l'ammontare di risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza e la loro determinazione su previsione triennale.

9) la norma concernente interventi straordinari in materia di sanità al fine di rimuovere carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali e atte ad incidere sui costi delle prestazioni.

10) Province:

L'imposta delle assicurazioni sulla responsabilità civile, la facoltà per le province, di variare l'aliquota base del 12,5 con un margine differenziale di 3,5 punti percentuali invece di 2,5 com'era previsto nel testo iniziale e l'anticipazione della manovra al 2011.

Inoltre si interviene su un riordino dell'imposta provinciale di trascrizione al fine di individuare fiscalmente il vero utilizzatore del veicolo e uniformare l'imposta per i veicoli nuovi e usati in relazione alla potenza del motore e alla classe di inquinamento.

Al posto dell'istituzione di una compartecipazione all'accisa sulla benzina è reintrodotta una compartecipazione al gettito IRPEF in modo da assicurare le entrate corrispondenti ai trasferimenti statali di parte corrente e dell'addizionale provinciale sull'energia soppressa.

Si è istituita l'imposta di scopo anche per le Province.

11) Sono state ampiamente recepite le proposte di modifica approvate all'unanimità dalla Conferenza Stato e Regioni come anche la norma che rivede i tagli dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione

coerentemente con quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

In sostanza il decreto, nella proposta del relatore Corsaro, diviene equilibrato,

completo, omogeneo, condiviso superando i dubbi che erano emersi durante le audizioni e la discussione generale, tanto da meritare «sul campo» il voto convinto e favorevole della Lega Nord.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario. (Atto n. 317).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a riformulare il testo dello schema di decreto legislativo sulla base del seguente articolato:

CAPO I

AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

ART. 1.

(Oggetto).

1. Le disposizioni del presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali.

2. Le medesime disposizioni individuano le partecipazioni delle regioni a statuto ordinario al gettito di tributi erariali e i tributi delle regioni a statuto ordinario, nonché disciplinano i meccani-

smi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle stesse regioni.

3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 è senza vincolo di destinazione.

ART. 2.

(Rideterminazione dell'addizionale all'IRPEF delle regioni a statuto ordinario).

1. A decorrere dall'anno 2013 l'addizionale regionale all'IRPEF è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 6 ed alle entrate derivanti dalla partecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 7, comma 3. All'aliquota così rideterminata si ag-

giungono le percentuali indicate nel comma 1, dell'articolo 5 del presente decreto. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 2-bis.

(Fabbisogno sanitario).

1. Per l'anno 2012 il fabbisogno sanitario nazionale *standard* corrisponde al livello, stabilito dalla vigente normativa, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale ordinariamente concorre lo Stato.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di quota premiale e di relativa erogabilità in seguito alla verifica degli adempimenti in materia sanitaria di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché le disposizioni in materia di realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario, di rilievo nazionale e di relativa erogabilità delle corrispondenti risorse ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, e in materia di fondo di garanzia e di recuperi, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispettivamente per minori ovvero maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini della copertura del fabbisogno sanitario *standard* regionale. Resta altresì fermo che al finanziamento della spesa sanitaria fino all'anno 2013 concorrono le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 e le ulteriori risorse, previste da specifiche disposizioni, che ai sensi della normativa vigente sono ricomprese nel

livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato.

ART. 3.

(Compartecipazione regionale all'IVA).

1. A ciascuna regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Per gli anni 2011 e 2012 l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 è calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno 2013 l'aliquota è determinata con le modalità previste dall'articolo 11, commi 3 e 5, primo periodo al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

3. A decorrere dall'anno 2013 le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità. Il principio di territorialità tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. Per i beni e i servizi non di mercato, i dati derivanti dalle dichiarazioni IVA vengono corretti per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti equiparati, ai fini IVA, a consumatori finali, quali le pubbliche amministrazioni e le altre istituzioni di tipo sociale. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, sentite la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo

fiscale oppure, ove già costituita, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialità.

ART. 4.

(Riduzione dell'IRAP).

1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote dell'IRAP fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comportano alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 11.

3. Non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione di cui all'articolo 5, comma 1, è superiore allo 0,5 per cento.

4. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai *deficit* sanitari.

ART. 5.

(Addizionale regionale all'IRPEF).

1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con pro-

pria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari allo 0,9 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:

a) allo 0,5 per cento per l'anno 2013;

b) all'1,1 per cento, per l'anno 2014;

c) al 2,1 per cento, a decorrere dall'anno 2015.

1-bis. Fino al 2013, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all'IRPEF delle Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono superiori allo 0,9 per cento salva la facoltà delle medesime Regioni di deliberare la loro riduzione fino allo 0,9 per cento.

2. Resta fermo il limite della maggiorazione dello 0,5 per cento, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre lo 0,5 per cento non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 8, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 8.

3. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

4. Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le regioni adottano altresì con legge regionale, misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma.

5. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, *voucher*, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.

6. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 4 e 5 è esclusivamente a carico del bilancio della regione che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la previsione di cui al comma 2, ultimo periodo.

7. La possibilità di disporre le detrazioni di cui ai commi 4 e 5 è sospesa per le regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario alle quali è stata applicata la misura di cui all'articolo 2, comma 83, lettera *b*) e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per mancato rispetto del piano stesso.

8. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit* sanitari.

9. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF è esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 11.

ART. 6.

(Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario).

1. A decorrere dall'anno 2013 sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di Province e Comuni. Le regioni a statuto ordinario esercitano l'autonomia tributaria prevista dagli articoli 4, 5, 7 e 8, comma 2, del presente decreto in modo da assicurare il rispetto dei termini fissati dal presente Capo. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza Unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato con le modalità previste dal primo periodo possono essere individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.

2-bis. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *i*), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

ART. 7.

(Ulteriori tributi regionali).

1. Ferma la facoltà per le Regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli da 1 a 6 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

1- *bis*. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le Regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale come tributo proprio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), numero 3, della citata legge n. 42 del 2009.

2. Alle Regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi propri derivati.

3. A decorrere dall'anno 2013, e comunque dalla data in cui sono soppressi i

trasferimenti statali a favore delle Regioni in materia di trasporto pubblico locale, è soppressa la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina. È contestualmente rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, in modo da assicurare un gettito corrispondente a quello assicurato dalla compartecipazione soppressa.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, spettano altresì alle Regioni a statuto ordinario le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 7-*bis*.

(Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale).

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera *c*), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, è assicurato il riversamento diretto alle Regioni, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d*) della citata legge n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto.

2. È altresì attribuita alle Regioni, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), della citata legge n. 42 del 2009, una quota del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera *b*), della citata legge n. 42 del 2009, le modalità di condivisione degli oneri di gestione della predetta attività di recupero fiscale sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra Regione ed Agenzia delle entrate.

3. Qualora vengano attribuite alle Regioni ulteriori forme di compartecipazione

al gettito dei tributi erariali, è contestualmente riversata alle Regioni una quota del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale relativa ai predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di riversamento diretto alle Regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3.

ART. 7-ter.

(Gestione dei tributi regionali).

1. L'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Regioni e sentita la Conferenza permanente per il funzionamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.

2. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle Regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, le Regioni possono definire con specifico atto convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, le modalità gestionali e operative dei tributi regionali, nonché di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione. L'atto convenzionale, sottoscritto a livello nazionale, riguarda altresì la compartecipazione al gettito dei tributi erariali di cui all'articolo 7-bis, commi 2 e 3. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere la condivisione delle basi informative e l'integrazione dei dati di fonte statale con gli archivi regionali e locali.

4. Per le medesime finalità stabilite al comma 2, le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte

dall'Agenzia delle Entrate. Le modalità di gestione delle imposte indicate al primo periodo, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e le Regioni.

4-bis. Al fine di assicurare a livello territoriale il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui al comma 1, la convenzione di cui al comma 2 può prevedere la possibilità per le Regioni di definire, di concerto con la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, le direttive generali sui criteri della gestione e sull'impiego delle risorse disponibili.

5. Previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

6. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al comma 2 prevede l'istituzione presso ciascuna sede regionale dell'Agenzia delle Entrate di un Comitato regionale di indirizzo, di cui stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dalla Regione e dagli Enti locali. La citata gestione dei tributi è svolta sulla base di linee guida concordate nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con l'Agenzia delle entrate.

ART. 7-quater.

(Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali).

1. Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure

per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.

2. La quantificazione finanziaria delle predette misure è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 42 del 2009.

ART. 8.

(Soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto ordinario ai Comuni e compartecipazione comunale alla addizionale regionale all'IRPEF).

1. Ciascuna Regione a statuto ordinario sopprime, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento delle spese dei Comuni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 42 del 2009 aventi carattere di generalità e permanenza.

2. Con efficacia a decorrere dal 2013 ciascuna Regione a statuto ordinario determina, secondo quanto previsto dallo statuto o, in coerenza dello stesso, con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con i Comuni del proprio territorio, una compartecipazione ai tributi regionali, e prioritariamente alla addizionale regionale all'IRPEF, o individua tributi che possono essere integralmente devoluti, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali dovuti ai sensi del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo procedimento può essere rivista la compartecipazione ai tributi regionali o l'individuazione dei tributi devoluti sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni dei Comuni. L'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili è oggetto di condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del fede-

ralismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 2, della Costituzione.

4. Con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 1, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna Regione istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio in cui confluisce una percentuale non superiore al 30 per cento del gettito di cui al comma 2. Con le modalità stabilite dal medesimo comma, sono determinati il riparto del Fondo, nonché le quote del gettito che, anno per anno, sono devolute al singolo Comune in cui si sono verificati i presupposti di imposta.

5. Il fondo sperimentale regionale di riequilibrio ha durata di tre anni.

ART. 9.

(Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio).

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonché della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni *standard* nazionali, la legge statale stabilisce le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento, secondo le materie di cui all'articolo 10, comma 1 ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni *standard* nonché le

metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.

3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge n. 42 del 2009, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte della decisione di finanza pubblica, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, è effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c*), della citata legge n. 42 del 2009.

5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da erogare, aventi caratteristiche di generalità e permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

6. Per le finalità di cui al comma 1, la Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e

avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome presso il Centro interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO) delle Regioni, secondo la metodologia e il procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi. SOSE S.p.A. trasmette i risultati della ricognizione effettuata al Ministro dell'economia e delle finanze, che li trasmette alle Camere. Trasmette altresì tali risultati alla Conferenza di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. Sulla base delle rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il Governo adotta linee di indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in apposito allegato alla Decisione di finanza pubblica ai fini di consentire l'attuazione dell'articolo 20, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, dei relativi costi *standard* e obiettivi di servizio.

ART. 10.

(Classificazione delle spese regionali).

1. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009 sono quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie:

a) sanità;

b) assistenza;

c) istruzione;

d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale;

e) ulteriori materie individuate in base all'articolo 20, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009.

2. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono individuate nelle spese diverse da quelle indicate nel comma 1 del presente articolo e nell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 3), della medesima legge n. 42 del 2009.

ART. 11.

(Fase a regime e fondo perequativo).

1. A decorrere dal 2013 in conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi *standard*, le fonti di finanziamento delle spese delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente decreto sono le seguenti:

a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 3;

b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalità del comma 1 dell'articolo 2;

c) l'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;

d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;

e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.

2. Ai fini del comma 1 il gettito dell'IRAP è valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in assenza di variazioni disposte dalla Regione ovvero delle variazioni indicate dall'articolo 4, comma 4. Ai fini del comma 1 il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 5 è valutato in base all'aliquota calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. Il gettito è, inoltre, valutato su base imponibile uniforme, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i

rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

3. La percentuale di compartecipazione all'IVA è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di cui al comma 5 del presente articolo.

4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto sono le seguenti:

a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 7, comma 2, del presente decreto;

b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*) n. 3) della citata legge n. 42 del 2009;

c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalità del comma 1 dell'articolo 2;

d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7.

5. È istituito, dall'anno 2013, un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente decreto. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi *standard* ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi *standard*. Le modalità della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione

territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario *standard* come definito ai sensi dell'articolo 21.

6. La differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui al comma 1 dell'articolo 10 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, è determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché del gettito di cui all'articolo 7-*bis*. È inoltre garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all'articolo 7-*bis*, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato.

7. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto, le quote del fondo perequativo sono assegnate alle Regioni sulla base dei seguenti criteri:

a) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il fondo perequativo, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

b) le Regioni con minore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF è inferiore al gettito medio na-

zionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dalle Regioni di cui alla lettera *a)*, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

c) il principio di perequazione delle differenti capacità fiscali dovrà essere applicato in modo da ridurre le differenze, in misura non inferiore al 75 per cento, tra i territori con diversa capacità fiscale per abitante senza alternarne la graduatoria in termini di capacità fiscale per abitante;

d) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di un numero di abitanti determinato con le modalità previste al comma 8, ultimo periodo, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa.

8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall'applicazione del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di cui all'articolo 10, comma 2, computate in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve gradualmente convergere verso le capacità fiscali. Le modalità della convergenza nonché le modalità di attuazione delle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 7, sono stabilite con decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.

CAPO II

AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE

ART. 12.

(Oggetto).

1. In attesa della loro soppressione o razionalizzazione le disposizioni di cui al presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario.

2. Le medesime disposizioni individuano le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario.

3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 è senza vincolo di destinazione.

ART. 13.

(Tributi propri connessi al trasporto su gomma).

1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è pari al 12,5 per cento. A decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico dell'ente.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 2011, è approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello. L'imposta è corrisposta

con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine l'Agenzia delle entrate definisce con proprio provvedimento un nuovo modello di dichiarazione dei redditi per le compagnie assicuratrici in cui viene prevista l'obbligatorietà della segnalazione degli importi, distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati alle Province. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Le province possono stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate.

5. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei confronti delle Province ubicate nelle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009.

5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono modificate le misure dell'imposta provinciale di trascrizione di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, in modo che sia soppressa la previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a IVA e la relativa misura dell'imposta sia determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA.

5-ter. Con il disegno di legge di stabilità il Governo promuove il riordino dell'imposta provinciale di trascrizione di cui

all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in conformità alle seguenti norme generali:

a) individuazione del presupposto dell'imposta nella immatricolazione del veicolo e relativa trascrizione, e nelle successive intestazioni;

b) individuazione del soggetto passivo nel intestatario del bene mobile;

c) delimitazione dell'oggetto dell'imposta ad autoveicoli, motoveicoli eccedenti una determinata potenza e rimorchi;

d) determinazione uniforme dell'imposta per i veicoli nuovi e usati in relazione alla potenza del motore e alla classe di inquinamento;

e) coordinamento ed armonizzazione del vigente regime delle esenzioni ed agevolazioni;

f) destinazione del gettito alla Provincia in cui ha residenza o sede legale il soggetto passivo d'imposta.

5-*quater*. Salvo quanto previsto dal comma 5-*bis*, fino al 31 dicembre 2011 continua ad essere attribuita alle Province l'imposta provinciale di trascrizione con le modalità previste dalla vigente normativa. La riscossione viene effettuata dall'ACI senza oneri per le Province.

ART. 14.

(Soppressione dei trasferimenti statali alle Province e compartecipazione provinciale all'IRPEF).

1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi ai

sensi del comma 2 nonché alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5.

2. A decorrere dall'anno 2012 sono soppressi i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale alle Province delle Regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 2.

4. L'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 può essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel predetto comma 1, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti statali suscettibili di soppressione.

5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito.

6. È devoluto alla provincia competente per territorio un gettito non inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale all'energia elettrica attribuita nell'anno di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

7. Alle Province è garantito che le variazioni annuali del gettito relativo alla

compartecipazione provinciale all'IRPEF loro devoluta ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote di cui al comma 1.

ART. 15.

(Soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto ordinario alle Province e compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale).

1. Ciascuna Regione a statuto ordinario assicura la soppressione, a decorrere dall'anno 2013, di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalità e permanenza, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento delle spese delle Province, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge n. 42 del 2009.

2. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, ciascuna Regione a statuto ordinario determina con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con le Province del proprio territorio, una compartecipazione delle stesse alla tassa automobilistica sugli autoveicoli spettante alla regione, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del comma 1. Può altresì adeguare l'aliquota di compartecipazione sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni delle Province. La predetta compartecipazione può, inoltre, essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di riduzione. In caso di incapienza della tassa automobilistica rispetto all'ammontare delle risorse regionali soppresses, le Regioni assicurano una compartecipazione ad altro tributo regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi alle rispettive Province. L'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili è oggetto di condivisione nell'ambito della

Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

3. In caso di mancata fissazione della misura della compartecipazione alla tassa automobilistica di cui al comma 2 entro la data del 30 novembre 2012, lo Stato interviene in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

4. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna Regione a statuto ordinario istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio. Il Fondo ha durata di tre anni ed è alimentato da una quota non superiore al 30 per cento del gettito della compartecipazione di cui al comma 2, ripartita secondo le modalità stabilite dal medesimo comma.

5. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie le Province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione Civile.

ART. 16.

(Ulteriori tributi provinciali).

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 14, spettano alle Province gli altri tributi ad esse riconosciuti, nei termini previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che costituiscono tributi propri derivati.

1-bis. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata l'imposta di scopo provinciale, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita.

ART. 17.

(Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale).

1. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione

alle Province dell'autonomia di entrata, è istituito, a decorrere dall'anno 2012, un Fondo sperimentale di riequilibrio. Il Fondo, di durata biennale, cessa a decorrere dalla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 6, il Fondo è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 14, comma 1.

3. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con la determinazione dei fabbisogni *standard* sono stabilite le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio.

ART. 18.

(Classificazione delle spese provinciali).

1. Fino alla individuazione dei fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali delle province, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno *standard* si applica l'articolo 21, comma 4, della citata legge n. 42 del 2009.

CAPO III

PEREQUAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE N. 42 DEL 2009 E SISTEMA FINANZIARIO DELLE CITTÀ METROPOLITANE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

ART. 19.

(Fondo perequativo per le Province e per le città metropolitane).

1. Il Fondo perequativo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è alimentato, per le Province e per le città metropolitane, dalla quota del gettito della compartecipazione provinciale

all'IRPEF di cui all'articolo 14 del presente decreto non devoluto alle Province e alle città metropolitane competenti per territorio. Tale fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica. Per quanto attiene alle funzioni non fondamentali, la perequazione delle capacità fiscali non deve alterare la graduatoria dei territori in termini di capacità fiscale per abitante.

2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, sono istituiti nel bilancio delle regioni a statuto ordinario due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati dal fondo perequativo dello Stato di cui al presente articolo.

ART. 19-bis.

(Sistema finanziario delle città metropolitane).

1. In attuazione dell'articolo 15 della citata legge n. 42 del 2009, alle città metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma del comma 8 dell'articolo 23 della medesima legge.

2. Sono attribuite alle città metropolitane, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata:

a) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della città metropolitana;

b) una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale, stabilita dalla regione secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2;

c) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13;

d) l'imposta provinciale di trascrizione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13;

e) i tributi di cui all'articolo 16.

2-bis. Le fonti di entrata di cui al comma 2 finanziano:

a) le funzioni fondamentali della città metropolitana già attribuite alla Provincia;

b) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

c) la strutturazione di sistemi di coordinati di gestione dei servizi pubblici;

d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale;

e) le altre funzioni delle città metropolitane.

3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, è altresì attribuita alle città metropolitane la facoltà di istituire:

a) un'addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali;

b) l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, ove non soppressa dalla regione ai sensi dell'articolo 7 e ove la regione medesima ne abbia deliberata l'attribuzione del gettito alla città metropolitana.

3-bis. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l'imposta di scopo della città metropolitana, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita.

3-ter. Con la legge di stabilità può essere adeguata l'autonomia di entrata delle città metropolitane, in misura corrispondente alla complessità delle funzioni attribuite, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

3-quater. In caso di trasferimento di funzioni da altri enti territoriali in base alla normativa vigente è conferita alle città metropolitane, in attuazione dell'articolo 15 della legge 5 maggio 2009, n. 42, una corrispondente maggiore autonomia di entrata con conseguente definanziamento degli enti territoriali le cui funzioni sono state trasferite.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono attribuite a ciascuna città metropolitana le proprie fonti di entrata assicura l'armonizzazione di tali fonti di entrata con il sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio.

4-bis. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV

COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

ART. 20.

(Oggetto).

1. Il presente capo è diretto a disciplinare a decorrere dall'anno 2013 la determinazione dei costi *standard* e dei fabbisogni *standard* per le Regioni a statuto ordinario nel settore sanitario, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento dei criteri di riparto adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996, così come integrati da quanto previsto dagli Accordi tra Stato e Regioni in materia sanitaria.

1-bis. Il fabbisogno sanitario *standard*, determinato ai sensi dell'articolo 21, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, costituisce l'ammontare

di risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza.

2. I costi e i fabbisogni sanitari *standard* determinati secondo le modalità stabilite dal presente Capo costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa sanitaria, nel rispetto della programmazione nazionale e dei vincoli di finanza pubblica.

ART. 21.

(*Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard*).

1. A decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario nazionale *standard* è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. In sede di determinazione, sono distinte la quota destinata complessivamente alle Regioni a statuto ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni.

2. Per gli anni 2011 e 2012 il fabbisogno nazionale *standard* corrisponde al livello di finanziamento determinato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2010, n. 191, attuativo dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, così come rideterminato dall'articolo 11, comma 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

ART. 22.

(*Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali*).

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto n. 1997, n. 281, sentita la Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni *standard* regionali.

2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali si fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento ai macrolivelli di assistenza definiti dal DPCM di individuazione dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29 novembre 2001, costituiscono indicatori della programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria:

a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;

b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale;

c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera.

4. Il fabbisogno sanitario *standard* delle singole regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, è determinato, in fase di prima applicazione a decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento. In sede di

prima applicazione è stabilito il procedimento di cui ai commi dal 5 al 10.

5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentita la Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. Nella individuazione delle Regioni si dovrà tenere conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con almeno una Regione di piccola dimensione geografica.

6. I costi *standard* sono computati a livello aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Il valore di costo *standard* è dato, per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in condizione di efficienza ed appropriatezza dalla media *pro-*

capite pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento. A tal fine il livello della spesa delle tre macroaree delle regioni di riferimento:

a) è computato al lordo della mobilità passiva e al netto della mobilità attiva extraregionale;

b) è depurato della quota di spesa finanziata dalle maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie considerate ai fini della determinazione del finanziamento nazionale. La riduzione è operata proporzionalmente sulle tre macroaree;

c) è depurato della quota di spesa che finanzia livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali;

d) è depurato delle quote di ammortamento che trovano copertura ulteriori rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica.

7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento e le pesature sono effettuate con i pesi per classi di età considerati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento.

8. Il fabbisogno sanitario *standard* regionale è dato dalle risorse corrispondenti al valore percentuale come determinato in attuazione di quanto indicato al comma 6, rispetto al fabbisogno sanitario nazionale *standard*.

9. Il fabbisogno *standard* regionale determinato ai sensi del comma 8, è annualmente applicato al fabbisogno sanitario *standard* nazionale definito ai sensi dell'articolo 21.

9-bis. La quota percentuale assicurata alla migliore Regione di riferimento non può essere inferiore alla quota percentuale già assegnata alla stessa, in sede di riparto, l'anno precedente, al netto delle variazioni di popolazione.

10. Al fine di realizzare il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *b*), della citata legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori percentuali determinati ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo avviene in un periodo di cinque anni secondo criteri definiti con le modalità di cui al comma 1.

11. Qualora nella selezione delle migliori cinque regioni di cui al comma 5 del presente articolo, si trovi nella condizione di equilibrio economico come definito al medesimo comma 5 un numero di regioni inferiore a cinque, le regioni di riferimento sono individuate anche tenendo conto del miglior risultato economico registrato nell'anno di riferimento, depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire l'equilibrio ed escludendo comunque le regioni soggette a piano di rientro.

12. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale, come indicato al comma 3.

13. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle Regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse.

ART. 22-bis.

*(Interventi strutturali straordinari
in materia di sanità).*

1. In sede di attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata legge n. 42 del 2009, sono previsti specifici interventi idonei a rimuovere carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali e atte ad incidere sui costi delle prestazioni. Le carenze strutturali sono individuate sulla base di specifici indicatori socio-economici e ambientali, tenendo conto della complementarità con gli interventi straordinari di edilizia sanitaria previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

ART. 23.

*(Revisione a regime
dei fabbisogni standard).*

1. In coerenza con il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *b*), della legge n. 42 del 2009, a decorrere dal 2013, al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi sanitari regionali, i criteri di cui all'articolo 22 possono essere rideterminati, con cadenza biennale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 comunque nel rispetto del livello di fabbisogno *standard* nazionale come definito all'articolo 21.

2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della citata n. 42 del 2009.

ART. 24.

*(Disposizioni relative
alla prima applicazione).*

1. In fase di prima applicazione:

a) restano ferme le vigenti disposizioni in materia di riparto delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ad altre attività sanitarie a destinazione vincolate, nonché al finanziamento della mobilità sanitaria;

b) restano altresì ferme le ulteriori disposizioni in materia di finanziamento sanitario non disciplinate dal presente decreto.

2. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, implementa un sistema adeguato di valutazione della qualità delle cure e dell'uniformità dell'assistenza in tutte le Regioni ed effettua un monitoraggio costante dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, anche al fine degli adempimenti di cui all'articolo 22, comma 10.

ART. 24-bis.

(Disposizioni particolari per Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano rimane ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, e degli articoli 15, 22 e 27 della citata legge n. 42 del 2009, nel rispetto dei rispettivi statuti.

2. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la comunicazione degli elementi informativi e dei dati necessari all'attuazione del presente decreto nel rispetto dei principi di autonomia dei rispettivi statuti speciali e del principio di leale collaborazione.

2-bis. È estesa sulla base della procedura prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge n. 42 del 2009, agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

ART. 24-ter.

(Misure in materia di finanza pubblica).

1. L'autonomia finanziaria delle regioni, delle province e delle città metropolitane deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica prende parte alla definizione del patto di convergenza di cui all'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009, concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e degli altri adempimenti previsti dal processo di coordinamento della finanza pub-

blica con le modalità previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle province e alle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, è assicurato al complesso degli enti del comparto l'integrale finanziamento di tali funzioni ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

3-bis. A decorrere dal 2012, lo Stato provvede alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti.

CAPO V

CONFERENZA PERMANENTE PER IL
COORDINAMENTO DELLA FINANZA
PUBBLICA

ART. 24-quater.

(Oggetto).

1. In attuazione dell'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009, è istituita, nell'ambito della Conferenza Unificata e senza ulteriori oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra comuni, province, città metropolitane, Regioni e Stato, e ne sono disciplinati il funzionamento e la composizione.

ART. 24-quinquies.

(Composizione).

1. La Conferenza è composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.

2. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato; ne fanno parte altresì il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro

per la salute, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato, il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia – ANCI o suo delegato, il Presidente dell'Unione Province d'Italia – UPI, o suo delegato. Ne fanno parte inoltre sei Presidenti o Assessori di Regione, quattro Sindaci e due Presidenti di Provincia, designati rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall'ANCI e dall'UPI in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e demografica, acquisiti in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Ne fa parte altresì il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale ove non vengano a questi delegate le funzioni di presidenza della Conferenza Unificata.

3. Alle riunioni possono essere invitati altri rappresentanti del Governo, nonché rappresentanti di altri enti o organismi.

ART. 24-*sexies*.

(*Modalità di funzionamento*).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato, d'intesa con il Presidente della Conferenza unificata, convoca la Conferenza stabilendo l'ordine del giorno. Ciascuna componente può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della trattazione delle materie e degli argomenti rientranti nelle competenze della Conferenza.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, deve essere convocata la riunione di insediamento della Conferenza. In ogni caso, la Conferenza deve essere convocata almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri.

3. In seguito all'iscrizione all'ordine del giorno della singola questione da trattare, di norma la Conferenza, su proposta del suo Presidente, con apposito atto d'indirizzo delibera l'avvio dell'espletamento delle funzioni e dei poteri ad essa asse-

gnati dalla legge e ne stabilisce, ove necessario, le relative modalità di esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto. A tal fine, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia – ANCI, il Presidente dell'Unione Province d'Italia – UPI possono avanzare apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.

4. La Conferenza, nelle ipotesi di cui all'articolo 24-*septies*, comma 1, lettere a) e b), adotta le proprie determinazioni di regola all'unanimità delle componenti. Ove questa non sia raggiunta l'assenso rispettivamente della componente delle Regioni e della componente delle province e dei comuni può essere espresso nel proprio ambito anche a maggioranza. Nelle altre ipotesi di cui all'articolo 24-*septies*, le determinazioni della Conferenza possono essere poste alla votazione della medesima su conforme avviso del Presidente della Conferenza, dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia – ANCI, dal Presidente dell'Unione Province d'Italia – UPI.

5. Le determinazioni adottate dalla Conferenza sono trasmesse ai Presidenti delle Camere e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La Conferenza può altresì trasmettere le proprie determinazioni ai soggetti e agli organismi istituzionali interessati.

6. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per la Conferenza unificata dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ART. 24-*septies*.

(*Funzioni*).

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 della citata legge n. 42 del 2009:

a) la Conferenza concorre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10

della legge n. 196 del 2009 alla ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e 2 lettera e) della legge n. 196 del 2009;

b) la Conferenza avanza proposte:

1. per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi;

2. per la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione.

c) la Conferenza verifica:

1. l'utilizzo dei fondi stanziati per gli interventi speciali ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 42 del 2009;

2. assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;

3. assicura la verifica delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema;

4. verifica la congruità dei dati e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali;

5. verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni *standard* nonché agli obiettivi di servizio;

5-bis) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti.

d) la Conferenza promuove la conciliazione degli interessi fra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale.

e) la Conferenza vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.

2. Anche ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, lettera c), numero 5, del presente articolo, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica provvede, con cadenza trimestrale, ad illustrare, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i lavori svolti.

ART. 24-*octies*.

(*Supporto tecnico*).

1. Le funzioni di segreteria tecnica e di supporto della Conferenza sono esercitate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009, dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2009.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto della Conferenza e di raccordo con la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 42 del 2009, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione dello sviluppo territoriale, e sotto la direzione del Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, una specifica struttura di segreteria, la cui composizione è definita nel decreto istitutivo, fermo restando che sino alla metà dei posti del contingente potranno essere coperti nella misura massima del 50 per cento da personale delle regioni e, per il restante 50 per cento, da personale delle province e dei comuni il cui trattamento economico sarà a carico delle amministrazioni di appartenenza e i restanti posti sono coperti con personale

del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale individua, nell'ambito della struttura di segreteria, il segretario della Conferenza, che esercita le attività di collegamento fra la Commissione e la Conferenza stessa. La struttura di segreteria si può avvalere anche di personale dell'ANCI e dell'UPI nell'ambito della percentuale prevista per province e comuni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, la Conferenza permanente ha accesso diretto alla sezione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, nella quale sono contenuti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. La Conferenza, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre con il Ministero dell'economia e delle finanze alla individuazione dei contenuti della sezione stessa.

4. Con successivo provvedimento, adottato in sede di Conferenza Unificata, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 24-septies, comma 1, lettera c), numero 5, sono stabilite le modalità di accesso alla banca dati da parte della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

CAPO V

NORME FINALI ED ABROGAZIONI

ART. 25.

(Tributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera q), della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, la legge regionale può, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali nonché, con riferimento ai tributi locali istituiti con legge

regionale, determinare variazioni delle aliquote o agevolazioni che Comuni e Province possono applicare nell'esercizio della propria autonomia.

ART. 26.

(Disposizioni finali di coordinamento).

1. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto ed i dati relativi al gettito dei tributi indicati nel presente decreto ovvero istituiti in base allo stesso sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.

2. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo, al fine di garantire il rispetto del predetto limite e propone al Governo le eventuali misure correttive. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 4, comma 4, e 5, comma 8.

3. Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, nonché, in applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del Patto di stabilità e crescita, con il leale e responsabile concorso dei diversi livelli di governo per il loro conseguimento anno per anno, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2012 nei confronti delle regioni a statuto ordinario non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2.

4. Ferme restando le funzioni della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, nonché dai Presidenti delle regioni medesime. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 e dal presente comma, ovvero, qualora i vincoli di finanza pubblica non ne consentano in tutto o in parte l'attuazione, propone modifiche o adeguamenti al fine di assicurare la congruità delle risorse, nonché l'adeguatezza del complesso delle risorse finanziarie rispetto alle funzioni svolte, anche con riferimento al funzionamento dei fondi di perequazione, e la relativa compatibilità con i citati vincoli di finanza pubblica. Il Governo propone, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, ovvero individua con apposito strumento attuativo, le misure finalizzate a dare attuazione agli orientamenti emersi nell'ambito del tavolo di confronto di cui al presente comma.

5. La rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e la soppressione dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del presente decreto, sono effettuati conformemente a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo, facendo riferimento alle risorse spettanti a tali enti nell'esercizio finanziario 2010.

ART. 26-bis.

(Trasporto pubblico locale).

1. Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da

destinare al trasporto pubblico locale, e congiuntamente al fine di garantire la maggiore possibile copertura finanziaria della spesa per gli ammortizzatori sociali, il Governo promuove il raggiungimento di un'intesa con le Regioni affinché, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, l'accordo con le Regioni sull'utilizzo del Fondo sociale europeo per gli anni 2009-2010 sia formalmente prorogato sino al 31 dicembre 2012, sia contestualmente modificata la regola di riparto del concorso finanziario e siano operate, nel rispetto delle regole di eleggibilità e rendicontabilità delle spese per il competente programma comunitario, le contribuzioni delle Regioni nell'ambito dei plafond previsti da tale riparto.

2. Il Governo, dopo aver concluso l'intesa di cui al comma 1 nella quale si prevede l'adempimento da parte delle Regioni in ordine al concorso finanziario così come definito al comma 1, reintegra di 400 milioni di euro per il 2011 i trasferimenti alle Regioni per il trasporto pubblico locale. Assicura altresì il reintegro per un importo fino ad ulteriori 25 milioni di euro per il 2011, previa verifica delle minori risorse attribuite alle Regioni a statuto ordinario in attuazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il reintegro è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

3. Sono aggiunte alle spese escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, limitatamente all'anno 2011, le spese finanziate con le risorse di cui al comma 29 del citato articolo 1 per le esigenze di trasporto pubblico locale, secondo l'accordo fra Governo e Regioni del 16 dicembre 2010 nel limite del reintegro di cui al comma 2.

ART. 27.

(Disposizione finanziaria).

1. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate né nuovi o mag-

giori oneri a carico della finanza pubblica.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere e applicare un criterio univoco nella determinazione della quota dell'addizionale regionale all'IRPEF che finanzia le spese per i livelli essenziali delle prestazioni e della quota della medesima addizionale che finanzia le spese diverse da quelle per i livelli essenziali, a tal fine stabilendo che al finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni concorre la quota dell'addizionale regionale all'Irpef corrispondente al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e al finanziamento delle spese diverse da quelle per i livelli essenziali concorre la quota dell'addizionale regionale all'Irpef corrispondente all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi diretti al finanziamento delle spese di cui all'articolo 10, comma 2, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera *h*), della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) valuti il Governo le modalità affinché nella riforma complessiva del sistema fiscale siano previste misure organiche relative all'imposizione legata all'ambiente e all'impatto su di esso delle attività soggette a imposizione;

c) valuti il Governo, al fine di favorire la riduzione complessiva delle spese regionali, l'opportunità di prevedere, all'interno dello schema di decreto legislativo concernente le misure premiali e sanzionatorie per gli enti territoriali, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, disposizioni premiali in materia di spesa sanitaria e, in particolare, concernenti incentivi per le Regioni a statuto ordinario che istituiscano centrali uniche per l'acquisto di beni e servizi;

d) valuti il Governo l'opportunità di inserire disposizioni concernenti forme di verifica e monitoraggio dei prezzi di riferimento per le prestazioni ed i beni del

settore sanitario, in ambito regionale, valorizzando la responsabilizzazione delle amministrazioni;

e) individui il Governo forme e modalità più idonee per l'introduzione di disposizioni di carattere sanzionatorio per la violazione delle norme relative alla compilazione del quadro VT con riferimento alla dichiarazione IVA;

f) individui il Governo gli strumenti più idonei per assicurare che nella revisione di cui all'articolo 23 si tenga conto di indicatori epidemiologici territoriali;

g) valuti il Governo la necessità di provvedere con urgenza a definire il funzionamento del sistema perequativo dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

h) individui il Governo forme e modalità più idonee affinché si tenga conto di assegnare ai comuni montani e ai comuni delle isole minori misure di fiscalità di vantaggio;

i) valuti il Governo, nell'ambito della riforma fiscale allo studio, l'opportunità di prevedere, anche a titolo di parziale ristoro degli oneri derivanti dai danni ambientali, che misure fiscali compensative, anche attraverso compartecipazioni alle accise, siano devolute alle regioni a statuto ordinario e alle regioni a statuto speciale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, nelle quali è esercitata attività di coltivazione o raffinazione di idrocarburi o gas naturale, calcolando la quota spettante a ciascuna regione in proporzione al loro peso demografico;

j) valuti il Governo, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, che per la definizione e l'erogazione dei servizi che sulla base dello schema di decreto sono attribuiti alla competenza delle regioni e delle province, nonché per la determinazione dei costi dei fabbisogni standard del settore sanitario e per una migliore qualità nell'impiego delle relative risorse, venga tenuto conto delle

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare dei servizi digitali in banda larga;

k) valuti il Governo le modalità tramite le quali tenere conto anche della dimensione demografica delle singole Regioni;

l) valuti il Governo le modalità più idonee per assicurare la pubblicità relativa alle delibere adottate dalle Province che modificano l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e per evitare l'aggravio di adempimenti a carico delle imprese assicuratrici;

m) valuti il Governo, nel rispetto dell'autonomia regionale, le modalità per prevedere, eventualmente nell'ambito del presente decreto legislativo, una maggior manovrabilità dell'IRAP da parte delle Regioni, anche se sottoposte a Piano di rientro, e comunque per promuovere adeguate forme di monitoraggio e consultazione fra le Regioni per evitare forme di concorrenza fiscale sleale;

n) valuti il Governo le modalità tramite le quali dare completa attuazione all'accordo tra Governo e regioni del 16 dicembre 2010;

o) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il Servizio nazionale sani-

tario concorra alla spesa farmaceutica esclusivamente per i farmaci prescritti per posologia degli stessi secondo la quantità e il periodo ritenuto adeguato dal medico e che i costi e i fabbisogni standard regionali riferiti alla spesa farmaceutica siano così determinati, a partire dal 2015;

p) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le regioni a statuto ordinario possano, con legge regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, modulare le accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni;

q) valuti il Governo, al fine di migliorare le funzioni di monitoraggio e valutazione del sistema, nell'ambito dei flussi informativi del NSIS, la possibilità di attribuire ad ogni cittadino utente, con modalità tecniche rispettose della riservatezza, un codice univoco identificativo, che permetta di seguirne e tracciarne il percorso sanitario per ogni singola patologia, al fine di valutare i livelli di appropriatezza lungo l'intera sequenza di contatti con la rete di offerta del servizio sanitario nazionale.